

Circol@re nr. 02 del 15 gennaio 2020

NOVITÀ IN MATERIA DI COMPENSAZIONI DELLE IMPOSTE

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale

L'art. 3 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. "decreto fiscale collegato" alla legge di bilancio 2020), **contiene alcune disposizioni finalizzate a contrastare le indebite compensazioni nel modello F24**, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, ovvero

- l'obbligo di **preventiva presentazione della dichiarazione** dei redditi e IRAP per la compensazione dei relativi crediti per importi **superiori a 5.000,00 euro annui**;
- l'estensione dell'**obbligo di utilizzare i servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei **modelli F24 contenenti compensazioni**.

PREMESSA

L'art. 3 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. "decreto fiscale collegato" alla legge di bilancio 2020), conv. L.19.12.2019 n. 157, contiene **alcune disposizioni finalizzate a contrastare le indebite compensazioni nel modello F24**, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, ovvero:

- **l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione** dei redditi e IRAP **per la compensazione dei relativi crediti per importi superiori a 5.000,00 euro annui**;
- **l'estensione dell'obbligo di utilizzare i servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate **per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni**.

OBBLIGO DI PREVENTIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IRAP

L'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso ai crediti relativi:

- alle **imposte sui redditi** e relative addizionali;
- alle **imposte sostitutive** delle imposte sui redditi;
- all'**IRAP**.



Tali crediti potranno quindi **essere utilizzati in compensazione**:

- solo **a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP** dal quale emergono;
- **a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione** della relativa dichiarazione.

In pratica, **vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA**.

La nuova disciplina non si applica, invece, ai **crediti d'imposta agevolativi da indicare nel quadro RU del modello REDDITI**.

DECORRENZA

La nuova disciplina si applica con riferimento **ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019**, quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.



Come chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110/E, **i crediti maturati in relazione al periodo d'imposta 2018 possono essere compensati**, senza l'obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, **fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019**, all'interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d'imposta precedente **dovranno essere "rigenerati"**.

DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI 5.000,00 EURO

Ai fini della **verifica del superamento del limite di 5.000,00 euro** annui per la preventiva presentazione della dichiarazione, analogamente a quanto chiarito in precedenza in relazione al visto di conformità, la risoluzione Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110/E precisa che **devono essere considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24, con esclusione quindi delle c.d. "compensazioni interne o verticali"**, sulla base dei codici tributo riportati in allegato alla suddetta risoluzione.



Ad esempio, l'**eventuale credito IRPEF** (codice tributo 4001) può essere utilizzato **liberamente in compensazione per il versamento della prima rata di acconto** (codice tributo 4033) e della seconda rata (codice tributo 4034). **La medesima impostazione vale anche per l'IRES, l'IRAP, l'IVIE e l'IVAFE.**

OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SISTEMI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24

Con le modifiche apportate al co. 49-bis dell'art. 37 del DL 4.7.2006 n. 223 (conv. L. 4.8.2006 n. 248), è stato **esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione **dei modelli F24 contenenti compensazioni**, senza limiti di importo:

- di **crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES)** e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP;
- dei **crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU** della dichiarazione dei redditi.



In pratica, **anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l'utilizzo dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato**, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 "a saldo zero" o di particolari crediti d'imposta agevolativi.

Restano ferme le disposizioni in materia di visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito compensato.

CREDITI MATURATI IN QUALITÀ DI SOSTITUTO D'IMPOSTA

L'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni **viene inoltre esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta** (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, "bonus Renzi"), indipendentemente dal possesso della partita IVA.

INDIVIDUAZIONE DEI CODICI TRIBUTO

n allegato alla risoluzione Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110 **sono stati riepilogati:**

- i **codici tributo dei crediti**, suddivisi per tipologia, che comportano l'obbligo di presentazione del modello F24 mediante i servizi telematici della stessa Agenzia;
- i **codici tributo dei crediti** che, configurando "compensazioni interne o verticali", non rientrano nell'obbligo in esame.



L'Agenzia delle Entrate ricorda che, **a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata**, l'utilizzo dei servizi telematici resi disponibili dalla stessa è **obbligatorio in caso di modello F24 "a saldo zero"** (art. 11 co. 2 lett. a) del DL 66/2014).

DECORRENZA

La nuova disciplina si applica **con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019**, quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai **modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020**.

RIEPILOGO

Le nuove e vecchie regole sono dunque quelle riepilogate nelle tabelle sottostanti.

COMPENSAZIONE MODELLO F24 DAL 2020 CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Saldo modello F24	Modalità di compensazione utilizzabile
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni	Obbligo di Home Banking e facoltà canale intermediari
Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo	Obbligo di utilizzare i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)
Modello F24 con saldo zero	Obbligo di utilizzare i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)

COMPENSAZIONE MODELLO F24 DAL 2020 CITTADINI CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

Saldo modello F24	Modalità di compensazione utilizzabile
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni	È ammesso il pagamento del modello F24 cartaceo ovvero tramite home banking o canale intermediari
Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo	Obbligo di utilizzare i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)
Modello F24 con saldo zero	Obbligo di utilizzare i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

